



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1895

Del 26/05/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Area Amministrativa***

***Determina a Contrarre***

N. 11 del Reg.

Data: 02/04/2021

**OGGETTO:** Ricorso per impugnazione al t.a.r. Campania, sez. Salerno, del decreto del ministero dell'interno del 23 febbraio 2021. Conferimento incarico di patrocinio legale.

**UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE**

Reg. n. [ 41 ]

Del [26/05/2021 ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale prot. n° 003506 - del 02 ottobre 2020, di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 - il cui avviso è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021](#) - con cui sono stati individuati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

### CONSIDERATO:

- che il progetto che l'Amministrazione di Aquara ha candidato a tale finanziamento è relativo ai lavori di "SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO, RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PANTANA "TRATTO INCROCIO CANALE/MAINARDI - TORRENTE FERRO", approvato con deliberazione della Giunta n. 30 del 10/03/2020 e prevedente un importo totale di spesa di € 998.064,88;
- che il Comune di Aquara non risulta tra gli Enti destinatari del finanziamento richiesto per motivazioni di carattere tecnico, indicate nell'allegato;
- che l'Amministrazione intende ricorrere avverso la decisione di esclusione ritenendola non fondata;

RICHIAMATA in merito la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 05/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato disposto:

1. **DI PROPORRE** ricorso al TAR Campania, Sez. di Salerno, ad impugnazione del Decreto del Ministero dell'interno del 23 febbraio 2021;
2. **di INDIVIDUARE** in relazione a quanto stabilito al punto 2. l'avv. Raffaele FALCE, avv.raffaelefalce@legalmail.it con studio in Controne, (Sa), via S.S. 488, 10, per la tutela degli interessi del Comune, dando mandato al predetto di tutelare i diritti, le ragioni e gli interessi dell'Ente, conferendo allo stesso il più ampio mandato di rappresentanza nella presente procedura ed atti consequenziali;
3. **di DARE ATTO** che il Sindaco è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento del mandato "ad litem";
4. **di AUTORIZZARE** il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio;
5. **di DEMANDARE** al responsabile del contenzioso il conferimento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa, per l'onorario da riconoscersi al legale secondo le tariffe professionali, quantificato complessivamente nella somma presunta di € 1500,00, (euro mille/00) inclusi iva e CAP, a valere sull'idoneo intervento del redigendo bilancio di previsione dell'E.F. 2021;
6. **di AUTORIZZARE** il Responsabile del contenzioso di provvedere con proprie e successive determinazioni, all'occorrenza, ad integrare l'impegno di spesa secondo le specifiche delle competenze che verranno formalizzate dal predetto professionista, nei limiti delle disponibilità di bilancio;  
*omissis*

RITENUTO, quindi, doversi procedere al conferimento dell'incarico per il Patrocinio e l'assistenza legale al fine della tutela e difesa delle ragioni e degli interessi del Comune di AQUARA;

CONSTATATO che nell'organico dell'Ente non risultano professionalità in grado di poter assolvere all'incarico di Patrocinio Legale;

TENUTO CONTO, peraltro, che le linee di indirizzo formulate dalla Corte dei Conti, Sezione autonomie, con deliberazione n° 6/AUT/2008 indicano che l'incarico conferito ad un legale esterno all'Ente, se destinato a rappresentanza e patrocinio giudiziale, non è sottoposto alla disciplina della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008);

CONSIDERATO che gli incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio non rientrano tra gli incarichi individuali di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 come chiarito nella deliberazione Corte dei Conti - sezioni riunite di controllo n. 6/ CONTR/ 2005 che esclude altresì che tali incarichi rientrino nella previsione dell'art.1, commi 11 e 42, della Legge n.311 / 2004;

RICHIAMATA la sentenza n. 2730/2012 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che il conferimento di un singolo incarico di assistenza legale connesso alle necessità contingente non integra la fattispecie di appalto di servizi bensì quella di "un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica";

VISTA la Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7.07.2011, par. 4.3, da cui si desume che devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi legali, mentre il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, essendo inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 e.e e ss. non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO, pertanto, che gli incarichi di che trattasi non soggiacciono all'obbligo di espletamento di procedura comparative e siano conferibili "intuitu personae" nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e adeguata motivazione;

TENUTO CONTO, infine, di quanto precisato all' art.17, comma 1, lett. d) e comma 2 del D. Lgs. n. 50 /2016, secondo cui le disposizioni del Codice degli Appalti non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di rappresentanza in giudizio, per l'arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati procedimenti;

**FATTO RILEVARE:**

che il suddetto art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 esclude dall' applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09. 02.1982 n. 31 e ss.mm. ii;

che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 50/ 2016, secondo cui i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, sono soggetti al rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

che , in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l' affida mento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/ 2016;

**VISTO**, altresì, il parere reso dal Consiglio Nazionale forense presso il Ministero della Giustizia nella seduta del 15.12.2017 relativamente alla natura fiduciaria, anche se non esclusiva, di tale servizio legale e nel quale viene, tra l'altro, precisato :

*«nei casi di difesa in giudizio il contratto di patrocinio non è un comune contratto d'opera professionale, perché contiene uno specialissimo potere di rappresentanza che ne enfatizza il profilo fiduciario, in uno con quello che concerne i poteri esclusivi di svolgimento dell'attività processuale, nonché i doveri e la responsabilità del difensore; l' attività del difensore munito del patrocinio si svolge in un contesto del tutto diverso sia da quello che riguarda sia il contratto di appalto sia, in verità, da quello che riguarda il contratto d'opera professionale di per sé, ed essa, attuando valori primari dell'ordinamento, garantisce la protezione di diritti costituzionali fondamentali». In conformità alle direttive 2014124/ UE e 2014125/UE ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. n.5012016 «i servizi legali elencati all' art.17, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs. n.50 del 2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuito personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa, mentre gli altri servizi legali, ai sensi del combinato disposto dell'allegato IX al codice e degli ar t t .140 e ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato nei termini e secondo i presupposti identificati da tali ultime disposizioni; così come ha sottolineato il giudice amministrativo in una recentissima decisione (TAR Puglia, sez. II , sentenza 11 dicembre 2017, n.1289), confermando la posizione del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n.2730 del 2012. »;*

**RITENUTO**, quindi, di procedere al conferimento dell'incarico legale, per la tutela degli interessi e delle ragioni del Comune nella vicenda in oggetto riportata, all'avv. Raffaele FALCE, avv.raffaelefalce@legalmail.it con studio in Controne, (Sa), via S.S. 488, 10, che si è dichiarato disponibile ad assumere detto incarico per l'importo di € 1.500,00, oltre Iva e Cassa, per l'onorario da riconoscersi;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000, n. 267 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 2000, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2, e 183;

**VISTO** il D.M. 10/03/2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Pubblicato nella G. U. 2 aprile 2014, n. 77";

**VISTO** Il D. Lgs. n. 118/2011 (integrato e modificato dal D. Lgs. nr. 126/2014) -"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dibilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" si da avvio alla riforma degli ordinamenti contabilipubblici a partire dal 01/01/2015;

**VISTI:**

- > il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- > lo Statuto comunale;
- > il Regolamento degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1. **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo nel quales'intende integralmente riportata e trascritta;
2. **di CONFERIRE** incarico per l'impugnazione presso il TAR Campania, Sez. di Salerno, del Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021, all'avv. Raffaele FALCE, avv.raffaelefalce@legalmail.it con studio in Controne, (Sa), via S.S. 488, 10;
3. **di RISERVARSI** l'assunzione dell'impegno di spesa, a favore dell'avv. Raffaele FALCE, con separato provvedimento nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.500,00, oltre Iva e Cassa, con imputazione al redigendo bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, E. F. 2021;
- 5.**di RISERVARSI** la liquidazione dell'onorario spettante, successivamente all'impegno, con successivo e separato atto a presentazione della parcella e della fattura;
- 6.**di TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri Amministrativi, contabili efiscali.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albopretorio Comunale per 15 giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. 118 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr. Nicola PAGANO



Firma Dgt del  
Responsabile  
Dott. Nicola Pagano

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria

**AREA FINANZIARIA**

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
<b>TOTALE</b>			

Dalla Residenza Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA



COLETTI Bruno  
Firma Dgt Res.Area  
Finanziaria  
Bruno Nicoletti

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 26/05/2021

Dalla Residenza Comunale, 26/05/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fauceglia